

Comune di PALERSTRO
Provincia di PAVIA

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta comunale

N. <u>36</u> del <u>13/04/2011</u>	OGGETTO: (*) Elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011	PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA ed INDIRETTA Determinazione degli spazi. (Art. 2, legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 2 legge 24 aprile 1975, n. 130).
---------------------------------------	--	--

L'anno duemilaundici il giorno tredici
del mese di aprile alle ore 21.00 nella Casa comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

- 1) GROSSI MARIA GRAZIA
- 2) ARMIGNAGO GIOVANNI
- 3) VECCHIETTI ANTON CLAUDIO
- 4) MOSCATELLI OSCAR
- 5) BELLOTTI ALBERTO
- 6) _____
- 7) _____

Presidente
Assessore
»
»
»
»
»

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Partecipa il _____ Segretario comunale Sig. CARE' GIUSEPPE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. GROSSI MARTA GRAZIA

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

La Giunta comunale

Visto l'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 2, legge 24 aprile 1975, n. 130, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

Rilevato che occorre, sempre in forza dell'art. 2 di detta legge n. 212/1956, delimitare gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale da parte di chiunque non partecipi alla competizione/ con liste di candidati o con candidature;

Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all'art. 2, secondo comma, della legge sopracennata;

Che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 212 (§ 7 circ. min. n. 1943/V, dell'8 aprile 1980);

Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l'abitato;

Viste le disposizioni Ministeriali;

Con i poteri di cui all'art. 2 di detta legge n. 212/1956;

Acquisiti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi.

delibera

- 1) di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e succ. modif., nei centri abitati indicati nell'allegato prospetto, che è parte integrante della presente deliberazione, gli spazi a fianco di ognuno segnati, per l'affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 di detta legge, da parte di coloro che partecipano direttamente e non alla competizione elettorale;
- 2) di delimitare gli spazi destinati esclusivamente alla propaganda indiretta di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge nella misura prescritta dall'articolo citato, in rapporto alla popolazione residente del Comune che è di n. 1997 abitanti e cioè:
metri 2 di altezza per metri ⁽²⁾ 4 di base;
- 3) ⁽³⁾
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267.

⁽²⁾ m. 2 x 4 nei Comuni sino a 10.000 abitanti;
m. 2 x 6 nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
m. 2 x 8 nei Comuni con popolazione superiore o che siano capoluoghi di provincia.

⁽³⁾ In caso di elezioni circoscrizionali di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278, come modif. dalla legge 3 gennaio 1978, n. 3, aggiungete: "Di determinare nel numero di gli spazi destinati alla propaganda diretta e indiretta, per le elezioni dei Consigli circoscrizionali, secondo i criteri di cui al § 10 della circolare M.I. n. 1943/V dell'8 aprile 1980".

Comune di PALERSTRO

Provincia di FAVIA

ORIGINALE

(1) Elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011

ELENCO DEGLI SPAZI destinati alle affissioni per la propaganda elettorale (2)

*(In esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130)*

(Allegato alla deliberazione di Giunta N. 36 in data 13/04/2011)

(1) Indicare il tipo di consultazione e la data.

(2) Nel caso in cui debbano aver luogo più elezioni contemporaneamente, la Giunta municipale deve provvedere a stabilire gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alle competizioni elettorali, *distintamente per ciascuna elezione* con le modalità innanzi chiarite.

Analogamente, la Giunta municipale medesima provvederà per la delimitazione degli spazi previsti per le affissioni inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale da parte di coloro che non partecipano direttamente alle competizioni elettorali, spazi che, come già detto, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 212, devono essere *sempre di ugual numero* di quelli stabiliti per coloro che partecipano direttamente alle competizioni stesse. (§ 11, circ. min. n. 1943/V dell'8/4/1980)

N. Progr.	Centro abitato	Popolazione residente	N. spazi (²)	Ubicazione di ogni singolo spazio
1	PALESTRO	1997	1	VIA UMBERTO I
2	PALESTRO	1997	1	PIAZZA UNITA' D'ITALIA

Spazi istituiti per coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste o candidature (art. 1, primo comma della legge)				Spazi istituiti per coloro che NON partecipano direttamente alla campagna elettorale (art. 1, secondo comma della legge) (3)				Mezzi per l'affissione (R = riquadri T = tabelloni)
Elezioni PROVINCIALI	Elezioni	Elezioni	Elezioni	Elezioni PROVINCIALI	Elezioni	Elezioni	Elezioni	
N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	
1				1				T T